

LXIV^a SEDUTA

MARTEDI 31 MARZO 1936 - Anno XIV

(135° GIORNO DELL'ASSEDIO ECONOMICO)

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	2114
Convocazione a domicilio		2140
Disegni di legge:		
(Approvazione):		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra » (940).	Pag.	2123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, concernente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale » (961)		2123
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto » (969-B). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2123
« Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali » (1035). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2124
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito » (1043). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2125
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente " Opere Laiche Palatine Pugliesi " con sede in Bari » (1053).		2127
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari » (1060). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2127
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari » (1061). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).		2128

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934, Anno XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (1062). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2128
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici » (1064). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2128
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2128
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2129
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale » (1075). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vicebrigadieri » (1079). - (Approvato dalla Camera dei Deputati).	2131
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il	

generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono » (1082). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2131

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva » (1093). 2132

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società "Adria" in Montefalcone » (1103). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2133

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia » (1107). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2133

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza » (1108). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2133

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in "Rendita 5 per cento" i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero » (1116). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna » (1123). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) » (1130). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania » (1132). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate » (1137). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2134

(Discussione):

« Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna » (1052). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2126

TARAMELLI 2126

ROSSONI, ministro dell'agricoltura e delle foreste. 2126

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del

Corpo Reale delle Miniere » (1097). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2132

PRESIDENTE 2132

BERIO, relatore 2132

TARAMELLI 2132

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi » (1141). — (Approvato dalla Camera dei Deputati). 2135

CREVARO 2138

(Seguito della discussione):

« Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (1128). 2114

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. 2114

(Presentazione) 2127

Per il trionfo dell'Italia fascista:

PRESIDENTE 2138

Relazioni:

(Presentazione). 2140

Votazione a scrutinio segreto:

(Risultato). 2130, 2139

La seduta è aperta alle ore 15,30.

BONARDI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Falcioni per giorni 1; Marescalchi Arturo per giorni 1; Nicastro per giorni 1.

Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 » (N. 1128).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 ».

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANTINI, sottosegretario di Stato per le corporazioni. Onorevoli Senatori, la discussione alta e serena, cui hanno partecipato gli onorevoli Leicht, Bocciardo, Ricci, Pujia e Vicini, ha proporzionato gli argomenti fra i due grandi aspetti che assume l'attività del Ministero delle corporazioni: quella sociale-corporativa e quella economica.

Per la prima, sempre così interessante, mi limiterò a qualche cenno di risposta alle idee così

autorevolmente e con fervore corporativo esposte dal camerata Leicht e alla fine del suo discorso dal camerata Bocciardo.

Il quadro piuttosto ampio, giorni or sono esposto nella relazione alla Camera, non mi permette di inutilmente ripetermi. Per l'attività economica ho creduto opportuno, ispirandomi particolarmente al discorso del camerata Bocciardo e ad alcune questioni prospettate dal senatore Ricci, di riassumere problemi ed aspetti della situazione circa alcuni settori dell'attività industriale più strettamente aderenti alla competenza del Ministero delle corporazioni.

Le grandi questioni di principio, di metodo, di finalità sono state poste nel discorso del 23 marzo, dal quale balza sicura e splendente la grande linea spirituale e politica che collega l'evento creatore del marzo 1919 con gli aspetti sempre originali e fecondi, che la Rivoluzione assume in questo anno di esperienze, di combattimento e di gloria.

Essa — lo vediamo bene oggi, e soprattutto lo vede il mondo — ha già trasformato nel profondo la coscienza del popolo italiano e lo guiderà sempre più avanti nella rinascenza continua ed ascendente della Patria.

Del resto, nel mio proposito di attenermi ai problemi particolari, propri del nostro dovere quotidiano, mi soccorre il vostro relatore che, fatta dapprima buona parte ai problemi della politica sociale, sindacale e corporativa, si è nella seconda diffuso con limpida esposizione intorno ai problemi contingenti dell'economia. Problemi contingenti, è vero, ma di quale contingenza e perciò di quale valore!

A tale proposito credo utile completare l'esposizione del senatore Conti da un altro punto di vista: quello di render conto sommario dell'azione svolta dalle Associazioni sindacali, dalle Confederazioni che le raggruppano, anche perchè è giusto segnalarne l'opera fervida e spontanea. Frattanto le riunioni delle varie Corporazioni recavano il loro valido aiuto, prospettando via via e illuminando talora i problemi più urgenti in maniera da favorirne la soluzione e l'applicazione da parte delle Associazioni stesse, dei Ministeri, degli Enti appositi. Il sistema ha dunque incontrato eventi tali da saggiare in pieno, per la prima volta, i suoi istituti.

Come ho detto, ad un'azione pratica si sono particolarmente dedicate subito le Organizzazioni sindacali.

Il 18 novembre, se ha segnato un'ora ingrata per gli italiani che hanno inteso con amarezza il valore offensivo ed ingiusto della deliberazione ginevrina diretta contro il popolo più civile e generoso, ha pure avuto il significato di una chiamata che tutti adunava a raccolta per una grandissima prova.

In questa occasione le Associazioni sindacali, da un decennio costituite e giuridicamente riconosciute, hanno dimostrato il grado di maturità e di coscienza nazionale a cui sono pervenute.

Si sono messe tutte in linea, tutte al lavoro; e se taluna di esse ha potuto svolgere in maggior misura opera metodica e pratica di immediata efficacia, anche le altre — quelle meno dotate di mezzi — hanno voluto e saputo superare, per quanto fosse in loro potere, ogni distanza ed affiancarsi l'una all'altra per centuplicare ed associare gli sforzi, seguendo e facilitando con prontezza e senza esitazioni l'opera direttiva del Governo.

Dal punto di vista sindacale, perciò, si può dire che le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori si sono associate in una intesa che ha permesso la più efficace comunione delle forze e delle energie.

Innanzitutto le Organizzazioni sindacali si sono offerte all'appello del Partito per il controllo dei prezzi. Non facile cura, come sempre; poichè questo problema non è passibile di una soluzione razionale e definitiva; ogni azione vi è necessariamente mutevole ed empirica, poichè la materia dei prezzi è fluida e il tamponamento di una fuga rialzista può far luogo alla caduta o al rialzo da un'altra parte.

Perciò non è sufficiente portare questa disciplina dei prezzi — cui nessun Governo può rinunciare — soltanto sul terreno puramente tecnico come i critici, disposti a non volersi accontentare, vorrebbero: sul terreno tecnico occorre rimanere, è vero, ma occorre anche che un organo disciplinatore collabori in modo da poter esercitare un'azione psicologica sul complesso delle categorie e quindi agire con efficacia anche attraverso i motivi sensibili del rispetto e del timore al fine di ottenere una obbedienza il più possibile vasta e generale.

Questa azione ha dato i suoi frutti. Li ha dati dopo qualche tempo, non soltanto per i prezzi delle merci di più vasto consumo, ma anche, con inevitabile riflesso, per i prezzi di molte altre merci, i quali, secondo la legge che li regola affine a quella fisica dei vasi comunicanti, hanno finito per essere influenzati o avviati verso un loro equilibrio interno.

Ma anche per i numerosi problemi che venivano ogni giorno sorgendo le organizzazioni sindacali, sia per essere in grado di rispondere tecnicamente alla necessità di disciplinare i prezzi, sia per partecipare il più largamente ed intensamente possibile all'azione antisanzionistica, si sono venute attrezzando, costituendo ciascuna un Comitato economico interno, specie di eccezionale Comitato di azione economica. Esse hanno riunito i dirigenti delle varie categorie, hanno riavvicinato queste fra di loro, rinvigorendo la forza e l'autorità della organizzazione.

Non poche di esse hanno con fermezza applicato sanzioni disciplinari contro gli intenzionali ritardatori o gli evasori. Si può dire che esse hanno realizzato una vera e propria mobilitazione dei loro quadri e delle masse associate.

Le organizzazioni dei lavoratori hanno svolto

una propaganda incessante spiegando ai loro rappresentanti non solo i motivi ideali della lotta, ma anche quelli di valore economico e tecnico, sì che le masse — già spiritualmente e sentimentalmente prese dall'azione militare e politica e portate dal Duce al più alto grado di consapevolezza e di tensione ideale — hanno potuto trarre, anche direttamente, dai termini delle questioni economiche, una riconferma evidentissima del loro interesse inscindibilmente legato a quello superiore della Patria.

La disciplina dei salari si è adattata alla circostanza e si è fatta ancor più volontaria. Salari e prezzi, con quasi parallela tendenza, hanno mantenuto un rapporto che, in momenti come questi, si può definire di equilibrio fra di loro, di equivalenza, se non assoluta, buona e generale.

Le organizzazioni dei lavoratori, in confronto di parecchi casi di stretto carattere speculativo rivelatisi in altri campi e del resto in vari modi severamente repressi, hanno dato esempi di compattezza civile e di solido patriottismo. Perciò il Regime ha proseguito a svolgere la sua continua azione promotrice di provvedimenti sociali, quali ad esempio: l'estensione ai coloni e ai mezzadri della assicurazione contro la tubercolosi; le tabelle delle lavorazioni per cui è vietata la occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli; il trattamento giuridico ed economico dei volontari e dei richiamati alle armi per esigenze militari di carattere eccezionale; l'incremento dell'assistenza per le malattie anche nelle categorie agricole, e la sua estensione agli operai che lavorano in Africa Orientale; oltre alla istituzione degli assegni familiari in collegamento con le 40 ore, e la riforma e il perfezionamento delle Assicurazioni sociali.

Le Confederazioni agricole, fiancheggiando e fiancheggiate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, si sono particolarmente dedicate all'incremento delle colture, incitando ad aumentare ed a migliorare, anche attraverso le concimazioni, la produzione del grano, del granoturco e dei cereali in genere, delle leguminose, delle piante oleaginose, sino a regolare ed incitare la coltivazione dei pioppeti nei terreni incolti demaniali e privati.

Sono in corso presso di loro trattative per la stipulazione di contratti-tipo con le categorie commerciali circa il rifornimento delle sementi di riproduzione e — importantissime — circa l'affluenza sui mercati esteri ed interni dei prodotti ortofrutticoli.

Le prospettive di una restrizione più o meno forte nella esportazione delle nostre primizie ortofrutticole induce a considerare la possibilità e la convenienza di aumentare ancora la produzione delle conserve di tali prodotti, particolarmente delle conserve di frutta (delle quali noi siamo stati, sino all'anno scorso, sia pur in non larga misura, ancora debitori all'estero) e aumentarne il consumo all'interno, il che può anche facilitare un progresso igienico nella alimentazione infantile.

Sono anche in corso di effettuazione iniziative di ordine industriale e cooperativo per la lavorazione delle fibre tessili nazionali, fra cui la ginestra, per la cui raccolta la Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Agricoltura sta predisponendo il piano di costituzione di squadre che possano percorrere le zone più adatte dell'Appennino allo scopo di renderne più facile e rapida la raccolta.

La Confederazione degli Industriali, col suo Comitato tecnico confederale assistito da una rappresentanza del Comitato tecnico dei lavoratori, ha accertato i particolari bisogni delle diverse industrie in relazione alle eccezionali condizioni del mercato. Tra i provvedimenti del Comitato voglio ricordare quelli concernenti la disciplina dei metodi di produzione adoperati in siderurgia, disciplina intesa a limitare per quanto possibile la importazione dei rottami di ferro; la propaganda per la sostituzione di materie prime e di prodotti nazionali a quelli prima importati; la organizzazione di raggruppamenti tra industriali per provvedere, in modo unitario, agli acquisti all'estero — quando sono permessi — delle materie prime indispensabili; l'incoraggiamento dato alla realizzazione di quei nuovi impianti industriali, necessari per far fronte alla situazione derivante dalle sanzioni.

Questa enumerazione può forse essere indicativa per quella parte del chiaro discorso del senatore Bocciardo, nella quale — dopo le informazioni circa lo sviluppo delle industrie siderurgiche e chimiche — ha affermato l'utilità di collegamenti con l'industria produttrice di forza motrice e di elettricità — onde rendere più complete e stabili, anche nei redditi, le industrie stesse.

Per parte mia penso che in sede sindacale e di Corporazioni anche i problemi concreti più lontani e gli interessi più direttamente contrastanti possano avvicinarsi, e meglio coordinarsi. Per quanto riguarda lo Stato io mi limito a richiamare quel passaggio del discorso del 23 marzo riguardante le possibili discipline e gli interventi statali per le industrie fondamentali. Alcuni forti quesiti del discorso Bocciardo appaiono, invero, particolarmente adatti ad essere illuminati dalle direttive del Duce.

Il Comitato confederale dell'industria ha inoltre provveduto ad un censimento delle nuove attività industriali sorte in Italia in relazione al regime delle sanzioni.

L'opera della Confederazione dei commercianti si è particolarmente indirizzata al fine di eliminare gradualmente dal mercato interno i prodotti finiti provenienti dai Paesi sanzionisti, abolendo non poche delle pubblicità esotiche e snobistiche e svolgendo contemporaneamente un'intensa e diffusa propaganda in favore dei prodotti italiani, in accordo con la Confederazione dell'industria e del Comitato del prodotto italiano.

Inoltre la Confederazione ha svolto un buon lavoro inteso a creare nuove forme associative nelle principali sue categorie. Il senatore Ricci ha

ieri perorato in favore delle medie e piccole aziende industriali e commerciali, esprimendo il dubbio che le misure imposte nella disciplina delle operazioni di importazione, di esportazione, e di compensazione privata possano rendere più difficile ottenere le autorizzazioni ai piccoli che non ai grandi.

Naturalmente nessun preconetto è contro i piccoli, anzi. Però misure eccezionali impongono eccezionali controlli. Credo fermamente che, con la creazione del Sottosegretariato alle valute, i controlli e i servizi potranno essere semplificati al massimo. Tuttavia è logico che i piccoli e i medi si colleghino, senza perdere del tutto la personalità delle rispettive aziende, in consorzi, cooperative, compagnie per mettere in comune rischi, servizi, procedure imposte per necessità e non per capriccio, che li parifichino il più possibile alle aziende più grandi.

Non è dunque difficile affermare che l'organizzazione della resistenza alle sanzioni, collaudata da quattro mesi di assedio societario, abbia dimostrato il raggiungimento complessivo degli scopi propostisi, come può desumersi dall'andamento dei principali settori dell'economia nazionale.

Negli ultimi mesi l'attività dell'industria italiana ha manifestato un netto incremento, particolarmente accentuato per le industrie che lavorano per la difesa nazionale e per quelle che fabbricano prodotti destinati a surrogare i similari prodotti, prima importati.

All'incrementata attività della produzione ha fatto riscontro, come era logico attendersi, un alleggerimento nelle condizioni del mercato del lavoro.

Per evidenti ragioni di riservatezza, dovute all'attuale delicata situazione, non appare opportuno esporre con analisi di particolari l'andamento del nostro commercio estero. Ma può in ogni modo essere ragione di compiacimento il notare che, nonostante le sanzioni, che hanno determinato in alcuni settori una flessione delle nostre esportazioni, i provvedimenti di restrizione delle importazioni, e la disciplina dei consumi all'interno, hanno condotto nell'anno 1935 ad un *deficit* della nostra bilancia commerciale presso a poco uguale a quello dell'anno precedente, nonostante i maggiori acquisti di materie prime determinati dalle superiori esigenze. Dopo l'applicazione delle sanzioni ed i conseguenti provvedimenti di difesa del Governo, la bilancia commerciale tende, anzi, a migliorare nel rapporto dei suoi termini.

Le basi di un equilibrio economico del Paese verso l'estero non sono dunque chimeriche. Se terremo fede alla esperienza vissuta in questi mesi, e se i fattori della produzione e degli scambi sapranno adeguarsi con coerenza e volontà fascista a questa suprema necessità nazionale, saremo in grado di poter mantenere l'impegno assunto ed assicurare efficacemente con l'azione economica il bene più prezioso di un popolo forte: l'indipen-

denza politica di fronte ai popoli più ricchi. (*Applausi*).

Due ponderosi problemi il Capo del Governo ha posto dinanzi alla attenzione e alla esecuzione degli organi amministrativi competenti.

Primo quello dei combustibili liquidi: posti essi su di un piano realizzatore con la legge del 1933, hanno trovato nella situazione sanzionistica motivi per una virata più spinta e decisiva verso una maggiore autonomia.

Le importanti concessioni petrolifere di cui dispone l'A. G. I. P. all'estero, ed in particolare quelle di Albania, permetteranno di provvedere, a mezzo di una nuova azienda da poco costituita all'allestimento degli impianti che sfrutteranno con il sistema della idrogenazione, oltre agli olii albanesi, le ligniti nazionali.

Circa la produzione nazionale di petrolio greggio, si presume possa raggiungere nel corrente anno un notevole incremento, in conseguenza dei premi di produzione accordati col Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, e per effetto delle disposizioni impartite per la intensificazione al massimo dei mezzi di trivellazione e di estrazione.

È altresì allo studio un provvedimento per la estensione dei premi già stabiliti a favore della produzione di olii medi e pesanti anche a quelli ottenuti dalla distillazione delle nostre riserve di rocce asfaltiche e bituminose e di combustibili fossili nazionali in genere.

Nel campo dei succedanei del petrolio, col Regio decreto 7 novembre 1935, n. 1965, è stato fissato un prezzo remunerativo di imperio per l'alcool ricavato dalle barbabietole ed è stata imposta dal 21 febbraio la miscela del 20 per cento con la benzina importata o prodotta nel Regno.

Inoltre, col Regio decreto-legge 16 gennaio 1936, sono state impartite precise disposizioni alle cokerie, officine gas e distillerie di catrame, per l'intensificazione della produzione nazionale del benzolo.

Mentre, per il momento, adeguate scorte di prodotti petroliferi assicurano i necessari rifornimenti, il programma superiormente a noi tracciato, ed in parte già attuato o in via di attuazione, permette di prevedere tra non molto un risultato positivo di grande, e fino a poco tempo fa insperata, sicurezza in questo settore.

Il senatore Vicini ha richiesto ieri i dati circa la possibilità di sfruttamento dei gas di metano frequenti nella zona emiliano-romagnola. Egli ha ricevuto poco prima di parlare una mia lettera che lo rassicura sull'azione dell'Amministrazione, tendente a rendere pratico l'impiego dei gas suddetti. La massima parte è già assicurata all'impiego industriale; si cercherà di giungervi con la totale produzione. Occorre però che i privati i quali credano di averne diritto, e facoltà d'impiego più razionali si muovano e costituiscano apposite organizzazioni poichè lo Stato non può creare a getto continuo enti di diritto pubblico, dovendosi limitare come fa alle imprese richiedenti maggiori

mezzi e interessando in maggior sfera l'interesse e la difesa nazionale. (*Applausi*).

Ed anche per le miniere il Senato può essere lieto del progresso effettuato e del ricevuto impulso in avanti, di cui la produzione mineraria continuerà ad approfittare.

È ovvio che, nonostante dubbi e scetticismi, le circostanze emerse in questi mesi hanno posto in evidenza per tutti la necessità di imprimere il massimo incremento alla valorizzazione delle risorse minerarie nazionali.

Anche qui l'antiveggenza del Duce ha avuto ragione. Interpretando le sue indicazioni, i suoi ordini, il Ministero delle corporazioni e quello delle finanze, con opportuni provvedimenti legislativi, hanno potuto predisporre le condizioni necessarie per aumentare la produzione dei minerali, sia sorreggendo l'attività industriale privata, là dove essa è suscettibile di ampi sviluppi, sia promuovendo il sorgere di nuove iniziative a carattere parastatale.

A tal fine con Regio decreto-legge 28 luglio 1935, n. 1496, è stata costituita l'Azienda Carboni Italiani (A. Ca. I.) con lo scopo di intensificare la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di combustibili solidi. L'Azienda predetta ha già da alcuni mesi iniziato lo svolgimento del suo programma, sviluppando i sondaggi ed i lavori di coltivazione delle miniere carbonifere dell'Arsa e di Bacu Abis. Gli operai addetti sono triplicati, in sei mesi, per l'Arsa, e più che duplicati per Bacu Abis.

Con Regio decreto legge 6 gennaio 1936, n. 44, è stata inoltre costituita l'Azienda Minerali Metallici Italiani (A. M. M. I.) al fine di promuovere la ricerca e la coltivazione dei giacimenti di minerali metallici del Regno. Quantunque sia di recente costituzione, l'Azienda ha già pronto un programma di ricerche che maggiormente interessano la difesa nazionale. Per dare incremento al lavoro di talune aziende — che sarebbe stato colposo trascurare ancora — essa ha già assunto partecipazioni azionarie in Società esercenti miniere di stagno e di antimonio, che perciò hanno ripreso un ritmo più intenso di produzione.

Compatibilmente alla disponibilità dei mezzi finanziari, l'attività dell'Azienda sarà anche indirizzata ad intensificare con metodi scientificamente sicuri le ricerche nelle zone più promettenti e la coltivazione di altri minerali metallici, di cui è maggiormente sentito il bisogno.

L'A. M. M. I. dispone attualmente, oltre il milione annuo per le ricerche fornito dallo Stato, di un capitale di 20 milioni. Si tratta certo di una cifra esigua, in confronto alla complessità dei compiti affidatili ed al capitale di cui dispongono enti similari. In ogni modo, allo scopo di incrementare il capitale stesso, senza richiedere ulteriori partecipazioni all'Erario, in sede di conversione in legge del Regio decreto-legge istitutivo il Governo ha accettato un emendamento pro-

posto alla Camera dei deputati dal camerata Cao, e stabilente che, su deliberata motivazione del Consiglio di Amministrazione e su conforme parere del Ministro per le corporazioni, il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, consentire l'aumento del capitale sociale, mediante ulteriori partecipazioni di istituti finanziari, di risparmio e di assicurazione.

Non basta. La politica mineraria, già rispettabile qualche decennio fa, erasi fatta sonnacchiosa, povera di mezzi, di uomini, di aiuti e di incoraggiamenti. Essa ha trovato nella legge del 29 luglio 1927 — Ministro dell'economia S. E. Belluzzo — la sua base più adatta agli sviluppi futuri e alle necessarie sistemazioni giuridiche e tecniche.

Mentre è in preparazione presso un'apposita Commissione speciale il poderoso regolamento, sono stati ora emanati provvedimenti per porre in grado l'Amministrazione di assolvere i compiti ad essa demandati nelle attuali contingenze.

Con Regio decreto-legge 21 novembre 1935, n. 2154, è stato istituito l'Ufficio Speciale Prodotti Minerali, per disciplinare la produzione, la elaborazione e la distribuzione delle sostanze minerali, con particolare riguardo ai minerali metalliferi, alle rocce asfaltiche, alla bauxite ed alla leucite, nonché alla produzione dei combustibili solidi nazionali.

In virtù di tale provvedimento sono stati attribuiti all'Amministrazione poteri eccezionali, per la intensificazione dei lavori nelle miniere in coltivazione e per la riattivazione di quelle abbandonate. È contemplata infatti la requisizione delle miniere, cave e torbiere e di stabilimenti per la elaborazione dei minerali, facoltà questa che potrà consentire all'Amministrazione di assumere la gestione diretta delle coltivazioni o di affidarle a quelle imprese private o pubbliche che offrano le maggiori garanzie per un intenso sfruttamento. Sarà inoltre provveduto a spolverare l'archivio delle concessioni inattive o dei permessi di ricerca confinati nel cassetto degli pseudo ricercatori.

Al senatore Pujia, che ha segnalato anch'egli con fervida e ansiosa parola le possibilità minerarie della Calabria, non posso dare altra risposta che questa: fra qualche giorno partirà un ispettore minerario centrale per la zona da lui indicata e si farà accompagnare dall'Ispettore del Distretto minerario di Napoli onde insieme a lui controllare la zona suddetta. Del rapporto che essi mi faranno e che confido positivo, io mi farò un dovere di dare comunicazione con tutta sollecitudine all'onorevole senatore Pujia.

Con Regio decreto-legge 20 gennaio 1936, numero 237, (la cui conversione in legge credo sia oggi all'Ordine del giorno del Senato) è stato anche provveduto al riordinamento e rafforzamento del Corpo Reale Miniere. Appena tale rafforzamento sarà compiuto, il servizio si farà più esteso, più pronto, più minuto ed attento. La strettezza dei mezzi, in questo come in altri campi, rende difficili i miracoli e suscita impazienze.

Epperò non pochi positivi risultati si sono ottenuti.

Il Capo del Governo ha ricevuto gli Ingegneri capi dei Distretti minerari d'Italia, ed ha loro impartito le sue direttive. Mai, dall'unificazione nazionale in poi, gli ingegneri minerari erano stati convocati a Roma per essere ricevuti dalle stesse Autorità del Governo.

Le parole volitive ed incitatrici del Capo hanno risvegliato in questi bravi funzionari energie e propositi e nobilitato, come premio alto ed insperato, le loro fatiche, la loro abnegazione per tanti anni negletta. (*Applausi*).

In virtù del predetto Regio decreto-legge del gennaio 1936 è stata anche data unità organica al Servizio geologico e minerario.

I provvedimenti così adottati, congiunti al migliorato livello dei prezzi, permettono di prevedere che la produzione mineralurgica e metallurgica nazionale, raggiungerà nel 1936 un livello notevolmente superiore a quello dell'anno precedente.

Per non poche coltivazioni l'aumento è già superiore del 50 per cento a quello del corrispondente periodo dell'anno passato. Del resto il mondo minerario presenta i segni diffusi e vivaci del risveglio e di nuova vitalità. Si fruga, si cerca, si scava e si produce. Le maestranze stesse attaccate al duro lavoro minerario, per l'interesse drammatico che esso presenta, per le sorprese che dona, gli sforzi che richiede, ritornano con gioia orgogliosa ad iscriversi nei turni del lavoro minerario, che molti pensano romanticamente deprecabile e triste. No, esse sono assai più robuste e moralmente più forti, e valutano con fierezza la loro fatica, e onorano l'abilità dei migliori fra i loro camerati e i loro dirigenti. (*Applausi*).

IMPIANTI INDUSTRIALI. — L'onorevole senatore Bocciardo ha anche parlato di nuovi impianti proponendo, da buon tecnico quale egli è, che l'ufficio che procede alle istruttorie sia composto da tecnici di valore addetti ciascuno ad uno dei grandi rami industriali cui la legge oggi si applica.

Poichè non credo che la legge, il cui funzionamento anzi dovrà essere adeguato e perfezionato per i maggiori compiti dell'avvenire, possa cessare di avere efficacia, la sua proposta presenta indubbia rilevanza.

Posso dirgli che, ottenendo da altri Ministeri il distacco di qualche funzionario esperto, si è già cercato di fare qualcosa nel senso indicato.

Inoltre la Commissione stessa, che esamina le domande e che dà il suo parere, con le sue varie rappresentanze di enti e di Ministeri accoglie già quanto di meglio è nei quadri ministeriali.

Infatti, vi sono rappresentati i Ministeri tecnici, il Commissariato per le fabbricazioni di guerra — ed in caso di bisogno, gli stessi Ministeri militari — ed il Sottosegretariato di Stato per gli scambi e le valute; si tratta, dunque, di un duplice controllo: tecnico-industriale, da un lato, per l'indirizzo della nostra attrezzatura industriale verso im-

pianti connessi con la difesa e l'autonomia economica del Paese; valutario dall'altro, per dirigere l'industria nazionale verso la produzione di merci prima totalmente o prevalentemente importate.

Certo la legge è di applicazione difficile, per la delicatissima materia che tratta. Dover dire dei sì e dei no comporta sempre di dover affrontare le disillusioni, i rammarichi, le proteste degli scontenti e i dubbi critici dei dubitosi che non sono mai pochi. Consenta perciò il Senato ch'io vi accenni brevemente.

Intanto mi si permetta di affermare che, a più di tre anni dalla emanazione della legge, è possibile rendersi conto degli evidenti benefici connessi a siffatto controllo che ha permesso di armonizzare nel complesso la capacità produttiva del Paese alla entità della domanda di particolari prodotti; di dirigere gli impianti verso i nuovi bisogni della nostra industria in relazione all'autonomia economica in atto; di evitare ogni forma di inflazione industriale, che in passato ha costituito un notevole peso per il nostro sviluppo economico.

Nell'anno 1935 sono stati autorizzati, con decreto, 261 ampliamenti e 140 nuovi impianti, mentre sono stati pronunciati dinieghi per 62 ampliamenti e 106 nuovi impianti.

Ed ancora può essere interessante ricordare che, dall'inizio dell'applicazione della legge (9 agosto 1933) a fine dicembre 1935, sono stati autorizzati 382 nuovi impianti e 427 ampliamenti. In totale dunque 809 autorizzazioni, fra le totali e le parziali. I nuovi impianti hanno condotto ad un investimento di capitali per più di 350 milioni di lire, ad una occupazione operaia di circa 13.000 addetti, allo sfruttamento di quasi 100.000 cavallivapore.

Per quanto riguarda gli ampliamenti, sono state complessivamente investite quasi mezzo miliardo di lire, sfruttati poco meno di 100.000 cavallivapore, mentre l'occupazione operaia ha superato i 22.000 addetti.

Ma le cifre prendono un altro valore se prospettate nelle successive categorie della gerarchia dell'importanza.

Degli 809 fra i nuovi impianti ed ampliamenti, il maggior numero (280) riguarda l'industria metallurgica e meccanica, seguita a breve distanza (269) dall'industria chimica. Per l'industria tessile sono stati autorizzati 117 nuovi impianti ed ampliamenti, non pochi dei quali adatti per la filatura e tessitura dei misti e delle fibre nazionali; per la cartaria, 28; per la vetraria, 26; per i prodotti per l'edilizia, 25; per le industrie varie, 64.

E poichè si teme che le autorizzazioni prendano troppo sovente l'indirizzo dei grandi imprenditori, più che dei medi e dei piccoli, è anche bene conoscere la reale dimensione media dei nuovi impianti e degli ampliamenti a seconda delle varie categorie industriali.

I dati raccolti fanno desumere interessanti notizie sulla dimensione media dei nuovi impianti e degli ampliamenti, che ci confermano come la

nostra industria si volga a preferenza verso le unità industriali minori.

Si rileva infatti che degli 809 nuovi impianti ed ampliamenti autorizzati, 428 rappresentanti il 53 per cento (ossia più della metà del totale), sono costituiti da impianti non superanti le 100 mila lire; 211 (ossia il 26 per cento) da impianti compresi fra le 100 e le 500 mila lire; 68 (ossia l'8 per cento) da impianti compresi fra le 500 mila e il milione; 84 (ossia l'11 per cento) da impianti compresi tra un milione e 10 milioni; e solo 18 (ossia il 2 per cento) di impianti superanti i 10 milioni.

I dati riferiti documentano il carattere tecnico dei lavori della Commissione: si è voluto da qualche studioso, e giustamente, porre in relazione i nuovi impianti con l'esercizio del credito, considerando gli investimenti di capitale che i nuovi impianti richiedono. Ma le considerazioni pratiche spostano la premessa. Nessun dubbio che una politica di espansione e di restrizione del credito si rifletta direttamente sulle iniziative industriali, attraverso un aumento o una diminuzione dei mezzi creditizi che alimentano le iniziative e gli investimenti industriali. Ma è anche vero che, nel caso nostro, siffatto rapporto ha minima incidenza poichè, come ho dimostrato con i dati citati, i nuovi impianti si dirigono in sensibile maggioranza verso le unità di piccola dimensione, per le quali è logico pensare che un controllo esercitato attraverso il credito non può avere che una efficacia indiretta e relativa in quanto gli investimenti sono operati prevalentemente in base alle disponibilità di risparmio, caratteristiche dei medi e dei piccoli risparmiatori.

ASSICURAZIONI PRIVATE. — Una delicata ed importante attività economica è quella che si riferisce alle assicurazioni private, esercite in Italia — come è noto — da tutto un complesso di enti, siano istituti a carattere pubblico (come l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni) siano imprese private, che costituiscono, nell'insieme, una notevolissima forza nella capitalizzazione del risparmio e della sua devoluzione agli impieghi assicurativi e previdenziali. Essa esplica una ampia attività anche all'estero, sicchè l'attività assicurativa italiana occupa, per ampiezza e sviluppo di affari, uno dei primi posti fra le attività assicuratrici dei vari Paesi di Europa.

La particolare condizione derivante dalle forme varie assunte dalle crisi economiche e monetarie dei vari Paesi europei ne hanno limitato in più parte il progressivo sviluppo, specialmente per le estese ramificazioni oltre i confini; aggravate dal novembre 1935 dalla imperiosa necessità della difesa valutaria, conseguente alle sanzioni.

Innanzitutto ne è derivata la opportunità di potenziare al massimo il mercato assicurativo nazionale; a ciò ha provveduto l'emanazione del Regio decreto-legge 14 novembre 1935-XIV, nella branca assicurativa dei rischi marittimi.

Con tale norma l'assicurazione della nostra

flotta mercantile da passeggeri è stata attuata per l'anno 1936 mediante una più ampia ripartizione dei rischi, cui sono state chiamate a concorrere quasi tutte le imprese di assicurazione operanti nel Regno, anche se il loro esercizio normale riguarda rami diversi da quelli derivanti dall'assicurazione dei trasporti marittimi: inoltre lo Stato è intervenuto, in una forma più organica di quella già prevista da norme precedenti, nell'assicurazione delle maggiori navi di linea, le cui alte valutazioni superano la capacità effettiva di copertura delle imprese private.

Questo provvedimento è stato attuato mercè l'ausilio delle categorie interessate, che hanno saputo e voluto — sotto la guida dello Stato — subordinare i loro particolari interessi a quelli superiori dell'economia nazionale.

Senza assumere la forma di un accordo collettivo, ma quello della esecuzione di un provvedimento legislativo, anche tale attività può quindi rientrare nel quadro generale dell'attività corporativa intesa come autodisciplina delle categorie economiche, come accettazione collettiva di determinati compiti sotto la guida ed il controllo dello Stato. Ha, invece, assunto la forma di un accordo economico l'assicurazione contro i rischi della grandine, accordo delineato e maturato in sede di discussione della Corporazione del credito e della assicurazione, e approvato dall'ultimo Comitato Corporativo Centrale. Si tratta qui di una più vasta somma di piccoli rischi da uniformare in modo da andare incontro ai bisogni, alle consuetudini di rurali assicurati.

Le segnalazioni particolari dell'onorevole senatore Ricci a proposito della formulazione delle polizze vita presentano indubbio interesse, pure riguardanti casi particolari. Esse potrebbero essere esaminate dalla Federazione Nazionale delle Aziende di assicurazione, od anche durante qualche prossima sessione della predetta Corporazione.

L'aver ricondotto, come di recente è stato fatto dal Ministero delle corporazioni, i servizi delle assicurazioni private nell'ambito della competenza della Direzione generale del lavoro, della previdenza e dell'assistenza, vuol significare, del resto, che — nel vasto settore assistenziale e previdenziale — se multiformi sono le forme ed i fini degli istituti, più organico può essere il loro coordinamento. Il compito non è facile, ma non può presentare l'aspetto della assoluta impossibilità.

LE ASSOCIAZIONI SINDACALI. — La legge 3 aprile 1926, considera l'associazione volontaria e la rappresentanza totalitaria ed obbligatoria.

Questa rappresentanza con la legge del 20 marzo 1930, e con la legge 5 febbraio 1934, si è estesa dal campo sindacale a quello economico. È, per così dire, un diritto di cittadinanza che si estende con sempre maggiore precisione e maggiore attribuzione di compiti, ossia di diritti e di doveri.

In base agli ultimi dati, si può così precisare la posizione delle organizzazioni professionali riconosciute:

	Rappresentati	Associati
Confederazione datori lavoro industria:		
industriali.	158.704	83.059
artigiani.	765.073	282.796
Confederazione proprietà edilizia	4.289.350	91.980
Confederazione lavoratori industria.	3.376.229	2.204.275
Confederazione datori lavoro agricoltura	3.828.254	845.171
Confederazione lavoratori agricoltura.	2.890.145	2.197.199
Confederazione datori lavoro commercio	724.574	390.684
Confederazione lavoratori commercio.	868.196	404.405
Confederazione aziende credito.	15.158	8.571
Confederazione lavoratori aziende credito.	61.918	45.755
Confederazione professionisti ed artisti	170.574	121.553
	<hr/>	<hr/>
	17.048.165	6.675.538

Posso assicurare il Senato che il meccanismo dei contributi si perfeziona ogni giorno più. D'altra parte, la legge 18 gennaio 1934 sulla gestione economica finanziaria di dette organizzazioni ha compiutamente disciplinato la gestione stessa e il sistema dei controlli.

La vigilanza ispettiva per l'accertamento della osservanza di tale disciplina è attuata in modo attivo ed efficace dalle Confederazioni in confronto delle Associazioni aderenti e delle dipendenti Unioni. Vi provvede, al tempo stesso, con assidua cura il Ministero, sia direttamente per mezzo della Direzione generale delle Associazioni professionali, presso la quale si è istituito recentemente, fra i suoi funzionari più specificamente idonei, un apposito Ufficio ispettivo, sia a mezzo dei Prefetti e degli Ispettori corporativi.

I bilanci sindacali, regolarmente pubblicati per otto giorni consecutivi nell'albo dei rispettivi Consigli provinciali dell'economia perchè ogni interessato possa esaminarli e formulare osservazioni, non hanno dato luogo — sia per l'esercizio 1935 che per quello 1936 — ad alcun rilievo da parte delle categorie; e ciò è senza dubbio assai significativo e confortante. In base alla stessa legge, il servizio di cassa di tutte le associazioni sindacali e degli istituti collaterali è stato affidato alla Banca Nazionale del Lavoro; provvedimento questo, quanto altro mai fecondo di utili risultati, per la sicura garanzia che un pubblico Istituto di credito può dare in ordine al regolare disimpegno del delicato servizio.

A conclusione di queste note, su di un argomento che pure ha la sua importanza relativamente a quella che è la tecnica della funzione sindacale e che in ogni modo attira sempre l'attenzione, qualche volta con l'intendimento un po' sottile di trarre elementi di critica più che di approvazione, aggiungerò che è sempre in piena funzione la Commissione consultiva per la disciplina delle contribuzioni sindacali, chiamata a dare, a norma dell'articolo 9, comma 1° del Regio decreto 1 dicembre 1930, n. 1644, il proprio parere sui ricorsi avverso le risultanze degli elenchi compilati dalle

Associazioni sindacali. Questa Commissione che ha sede presso il Ministero delle corporazioni, ha esaminato nell'anno 1935, n. 3280 ricorsi, complessivamente. Scendendo ad un esame particolareggiato dell'anzidetta cifra globale, con speciale riferimento alla distribuzione dei ricorsi per le varie categorie produttive, si ha il seguente risultato:

ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi degli industriali.	n.	135
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi dei commercianti.		966
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi degli agricoltori.		275
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi degli artigiani		1040
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi delle imprese comunicazioni interne		116
ricorsi avverso l'iscrizione negli elenchi dell'Ente della Cooperazione		746

La Commissione consultiva, in seguito all'esame dei suddetti ricorsi debitamente istruiti ha proposto:

a) l'accoglimento per n. 1681 ricorsi (dimostrando così la massima imparzialità, accogliendo piuttosto le tesi dei ricorrenti più che andare verso l'interesse precipuo delle Organizzazioni sindacali);

b) il rigetto per n. 1045 ricorsi;

c) un supplemento di istruttoria per n. 66 ricorsi;

d) la riduzione del contributo al minimo per n. 316 ricorsi;

e) l'esonero dal pagamento del contributo sindacale per n. 108 ricorsi.

Dalle surriportate cifre si rileva che la quota più alta è quella dei ricorsi di cui si è proposto l'accoglimento, il che sta a dimostrare con quale scrupoloso senso di giustizia e di equità, nell'interesse dei contribuenti, la Commissione procede all'esame dei ricorsi ad essa sottoposti con la partecipazione delle rappresentanze delle stesse Associazioni sindacali interessate.

A proposito della richiesta avanzata dal senatore Ricci circa le indennità di licenziamento per gli impiegati, dovute per la legge 13 novembre 1924 sul contratto di impiego privato, riconosco la fondatezza del rilievo. Sono lieto di assicurarlo che la richiesta è già stata formulata più volte dalle organizzazioni dei lavoratori, sia al Ministero sia alle organizzazioni dei datori di lavoro. Essa è allo studio, ad uno studio non più iniziale ma già avanzato. Si spera di poter presto concordare forme assicurative di accantonamento delle rate annuali, in modo da render positiva e prossima un'amministrazione speciale collegata con l'attività dell'assicurazione che valga di garanzia per quegli impiegati che, nel cadere dell'azienda, vedono in parte o in tutto sparire il fondo costituito per indennizzare il loro licenziamento o confortare gli anni del loro riposo.

L'intento di favorire accantonamenti distinti ad ogni bilancio annuale preordinati al pagamento delle indennità di licenziamento o di quiescenza, in conformità alla legge sul contratto di impiego privato e ai contratti collettivi di lavoro, è provato dall'articolo 14 del Regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 1887, che stabilisce a loro favore la detrazione dall'imposta di ricchezza mobile dal reddito di categoria B investito in Buoni del Tesoro.

Al camerata senatore Leicht devo brevi risposte al suo chiaro discorso, dove la nota dello studioso di diritto si accende nella fede del fascista.

Quando il Duce darà gli ordini, il necessario lavoro di coordinazione e di unificazione delle leggi corporative sarà iniziato, tenendo presenti le opportunità di rividerle là dove esse si troveranno superate dalle realizzazioni. Inoltre lo assicuro che gli Uffici di collocamento avranno, al momento della distribuzione del libretto di lavoro, le istruzioni rispondenti al suo giusto avvertimento.

Il libretto di lavoro deve identificare con la possibile maggior precisazione i requisiti del lavoratore. Esso deve costituire la sua carta di identità produttiva.

Ma ciò non vorrà dire che egli debba vedersi impedita la facoltà di lavoro quando, per motivi di disoccupazione stagionale od occasionale, egli ricerchi in altre mansioni il lavoro che gli è necessario e che non sarebbe giustificato di negargli.

Onorevoli Senatori, la discussione ha toccato argomenti diversi; anch'io ho fatto cenno di alcuni nell'intento di completare il rendiconto delle principali manifestazioni del Ministero delle corporazioni che sente l'orgoglio di essere diretto ed animato a intensa attività dal Capo del Governo.

Ciò che più attira e interessa è sempre l'ordinato comporsi a sistema degli Istituti corporativi, il loro collegamento sempre più stretto, la solidarietà che si afferma ogni giorno più fra le categorie produttive, sia per la matura coscienza unitaria del Fascismo, sia per le vicende che la Nazione incontra, e che valgono di collaudo alle forze

produttive e di stimolo al perfezionamento ulteriore dei loro mezzi e dei loro metodi.

Perciò, nell'ordine economico, le Corporazioni crescono rapidamente a maggior vita e intorno a loro si dispiega l'appassionata attenzione dei chiamati a comporre, scelti fra gli imprenditori, i tecnici e i lavoratori.

La parola « Corporazione » nel suo nuovo senso fascista e moderno è apparsa le prime volte nel 1919. Essa è poi stata accettata dal movimento sindacale fascista, nato tra le battaglie del 1920-1921.

Essa è scritta nella legge 3 aprile 1926, cui il camerata Leicht ha reso l'omaggio del compimento imminente del Decennale.

In questa legge l'azione vera e propria della Corporazione è appena e lievemente delineata. Eppure in 10 anni quegli « organi di collegamento » cui la legge accennava all'articolo 3 ai quali spetta, secondo l'articolo 44, lettera B del Regio decreto-legge 1 luglio 1936, n. 1130, di « coordinare le energie ai fini della produzione nazionale », hanno fatto la loro buona strada. Essi riprenderanno a giorni il loro secondo ciclo di attività, mentre già la virtù rivoluzionaria e legislativa del Regime, mantenendo gli attuali, apre loro nuovi orizzonti e li chiama a più alta missione.

Nella prima assemblea delle Corporazioni, convocata in Campidoglio il 10 novembre 1934, è stato detto che l'esperimento corporativo era anche affidato « alle indispensabili rettifiche alla mentalità degli uomini ». Anche le rettifiche, — e quali e come profonde! — sono in marcia. E benchè esse attengano al mondo economico (che è quello ritenuto il più positivo, ossia delle cifre, degli affari, dei lucri) profonde ragioni di ordine spirituale le sospingono verso evoluzioni cui solo s'illudono di poter resistere egoismi ed esitazioni nell'aprire lo sguardo al nuovo che si avvanza, ogni giorno creato dalla vita stessa.

Le Corporazioni saranno ancora possenti rettificatrici della mentalità economica, che non può fare dei salti, e che soltanto può gradualmente evolversi, sciogliendosi via via dalle abitudini, dalle idee preconcepite, e dalla rete degli interessi che sono anch'essi in continuo movimento, perchè la realtà si incarica di modificarli. Negare che, al di sopra delle individuali concorrenze, non esistano solidarietà fra i componenti di una categoria, e fra categorie affini; negare che sopra le categorie non vi sia la solidarietà nazionale, e che il massimo di utilità per un popolo è quello di poter resistere e vincere le concorrenze in atto fra i popoli, vuol dire negare una verità che si dispiega ogni giorno più evidente.

Se pensiamo al problema timidamente affacciato a Ginevra della distribuzione delle materie prime, comprendiamo molte cose e scorgiamo la scala gerarchica delle solidarietà, non soltanto morali e sentimentali, ma anche economiche e perciò realmente e positivamente politiche, che una Nazione in sè stessa raccoglie ed esprime.

A questa gerarchia di solidarietà corrisponde una parallela scala di utilità crescenti e più vaste; utilità individuali, di gruppi, di categorie, di settori interi, tutte composte ed inserite nella collettiva solidale utilità, quale scaturisce da una vita nazionale ordinata, laboriosa, rispettata e potente.

Perciò le Corporazioni si identificano spiritualmente nei Fasci. Sono esse stesse fasci saldissimi operanti nell'ordine economico; forze della Patria che l'accompagneranno sino ai lontani tempi del suo cammino conteso ma sicuro. (*Vivissimi generali applausi; molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli ed i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937, allegato allo stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

Il contributo a favore dell'Ente nazionale serico, di cui al Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2265, convertito nella legge 13 dicembre 1928, n. 3107, è stabilito, per l'esercizio 1936-37, in lire 1.250.000.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra » (N. 940).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle colonie dell'Africa Orientale delle

disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni vigenti a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale » (N. 964).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 dicembre 1935, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto » (Numero 969-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni

per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto, con le seguenti modificazioni:

Il 1° comma dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« È fatto obbligo ai produttori e ai detentori a qualsiasi titolo di essenza di bergamotto di depositare annualmente tutto il prodotto nei magazzini generali del bergamotto presso il Consorzio provinciale della agrumicoltura di Reggio Calabria ».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« È vietata ogni vendita di essenze di bergamotto, tanto all'interno che all'estero, se non a mezzo del Consorzio provinciale per l'agrumicoltura di Reggio Calabria, al quale sono demandate funzioni di carattere commerciale ».

« Le Ditte che abbiano stipulato contratti di vendita ancora in corso, dovranno fare denuncia al Consorzio, indicando per ogni contratto il quantitativo già consegnato e quello ancora da consegnare. Tali contratti dovranno essere eseguiti per il tramite del Consorzio ».

« Per la merce che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovi sotto carico o in viaggio, resta ferma la libera consegna agli acquirenti ».

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali » (N. 1035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Norme sulle promozioni nel personale dei cantonieri delle strade statali ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario, legge lo stampato n. 1035.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Scaduti i due anni di prova l'allievo cantoniere che sia riconosciuto idoneo è nominato cantoniere.

Se più allievi cantonieri idonei dipendenti da uno stesso compartimento abbiano la stessa anzianità di nomina, il Capo compartimento propone una graduatoria di merito fra essi.

La graduatoria definitiva viene effettuata in base al criterio del merito fra tutti gli allievi cantonieri dei vari compartimenti aventi uguale anzianità di nomina con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma

statale della strada, e determina l'anzianità nel grado di cantoniere.

L'allievo cantoniere che allo scadere dei due anni di prova non sia riconosciuto idoneo può, a giudizio discrezionale del Ministro presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, essere licenziato o ammesso ad un successivo periodo di prova della durata di un anno, scaduto il quale, se tuttora riconosciuto non idoneo, è licenziato senz'altro.

Agli effetti del presente articolo i posti di allievo cantoniere e di cantoniere di cui alla tabella allegata alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, sono da considerare nella loro somma complessiva senza distinzione fra le due categorie.

(Approvato).

Art. 2.

Le promozioni dal grado di cantoniere a quello di cantoniere scelto sono conferite:

- a) per merito comparativo;
- b) per anzianità congiunta al merito.

Le promozioni per merito comparativo possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno due anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, che negli ultimi quattro anni abbiano conseguito la qualifica di ottimo o di distinto e negli ultimi due anni quella di ottimo, e che a giudizio insindacabile dell'Amministrazione si siano particolarmente distinti per intelligenza, competenza tecnica, zelo, operosità e disciplina nel disimpegno delle loro mansioni.

Le promozioni per anzianità congiunta al merito possono essere conferite a quegli agenti che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado di cantoniere, e che nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito nei primi due anni una qualifica non inferiore a buono e negli ultimi due anni una qualifica non inferiore a distinto.

Agli effetti dell'applicazione dei due commi precedenti valgono anche le qualifiche ottenute nel grado di allievo cantoniere.

Le promozioni al grado di cantoniere scelto sono conferite fino a un terzo del numero dei posti vacanti per merito comparativo, e per i rimanenti due terzi per anzianità congiunta al merito.

Qualora il terzo dei posti riservato alle promozioni per merito comparativo non fosse interamente coperto, i posti rimasti disponibili sono coperti con promozioni per anzianità congiunta al merito.

(Approvato).

Art. 3.

Le promozioni a capo cantoniere sono conferite esclusivamente per merito comparativo ai cantonieri scelti che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in tale grado, abbiano conseguito negli ultimi quattro anni la qualifica di ottimo, abbiano dato particolare prova di capacità nel redigere rapporti su fatti inerenti al servizio, nel sorvegliare i lavori e nell'eseguire rilievi

e misurazioni, e si siano particolarmente distinti per zelo, operosità e disciplina.

(Approvato).

Art. 4.

Sono fatte salve per le promozioni a cantoniere scelto ed a capo cantoniere, tutte le preferenze stabilite dalle disposizioni in vigore.

(Approvato).

Art. 5.

Al principio di ogni anno solare, i Capi compartimento della viabilità sottopongono alla Direzione generale dell'Azienda autonoma statale della strada tre elenchi:

1° dei cantonieri che essi giudicano promovibili a cantoniere scelto per merito comparativo;

2° dei cantonieri che giudicano promovibili a cantoniere scelto per anzianità congiunta al merito;

3° dei cantonieri scelti che giudicano promovibili a capo cantoniere.

Tali elenchi devono comprendere tutti coloro che, per essere forniti dei titoli di cui alle presenti norme, sono giudicati meritevoli della promozione indipendentemente dal numero dei posti disponibili.

L'elenco dei proposti per la promozione a cantoniere scelto per anzianità congiunta al merito deve essere compilato secondo l'ordine di anzianità degli agenti proposti.

Gli elenchi dei proposti per la promozione a cantoniere scelto per merito comparativo ed a capo cantoniere devono essere compilati secondo l'ordine di merito.

(Approvato).

Art. 6.

Le promozioni a cantoniere scelto ed a capo cantoniere sono effettuate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, al principio di ogni semestre per coprire in tutto o in parte i posti resisi vacanti nel semestre precedente, ed hanno in ogni caso decorrenza non anteriore alla data del relativo decreto.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per merito comparativo precedono nell'anzianità quelli che con la stessa decorrenza semestrale sono stati promossi per anzianità congiunta al merito.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per anzianità congiunta al merito conservano le reciproche posizioni di anzianità.

Gli agenti promossi cantonieri scelti per merito comparativo oppure capi cantonieri acquistano l'anzianità corrispondente al loro posto nella graduatoria di merito fra tutti coloro che sono stati promossi con la stessa decorrenza semestrale.

(Approvato).

Art. 7.

Qualora in conseguenza delle nomine di allievi cantonieri a cantonieri a norma del precedente articolo 1° avesse a verificarsi una eccedenza

numerica nel grado di cantoniere rispetto alla tabella annessa alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimarrà scoperto un ugual numero di posti di allievo cantoniere.

Qualora non fosse possibile coprire per promozioni tutti i posti di organico di capo cantoniere, cantoniere scelto e cantoniere potranno essere nominati altri allievi cantonieri in eccedenza al numero stabilito nella citata tabella sino alla concorrenza del numero dei posti di grado superiore rimasti vacanti.

(Approvato).

Art. 8.

Per tutto quanto non sia regolato dalle norme della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, e della presente legge, sono applicabili al personale dei cantonieri delle strade statali le norme in vigore relative agli incaricati stabili dei pubblici servizi.

(Approvato).

Art. 9.

Nella prima applicazione delle presenti norme, ed in ogni caso non più tardi del 30 giugno 1936, potrà, in deroga alle norme stabilite dall'articolo 3, procedersi alla promozione a capo cantoniere di quei cantonieri scelti che ne siano meritevoli e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio in detto grado.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 22 dicembre 1932, n. 1754, è data facoltà al Ministro dei lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, di nominare entro il 31 dicembre 1936 allievi cantonieri quegli aspiranti che ne avessero fatta domanda non più tardi del 30 giugno 1934 e che a quell'epoca avessero già prestato lodevole ininterrotto servizio alle dirette dipendenze della Azienda autonoma statale della strada per non meno di due anni e non avessero superato l'età di 45 anni.

(Approvato).

Art. 10.

Il contributo dell'Azienda autonoma statale della strada al Fondo massa vestiario per ogni esercizio finanziario viene elevato a lire 200.000 per l'esercizio 1935-36 ed a lire 300.000 per ciascuno degli esercizi successivi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli uffici del Regio Esercito » (N. 1043).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre

1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna » (N. 1052).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concentramento nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la Montagna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*, legge lo stampato n. 1052.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Le ragioni che le Loro Eccellenze Rossini e Canelli si sono degnati di prospettare alla commissione incaricata di studiare e di riferire sul disegno di legge riguardante il concentramento nel Ministero dell'agricoltura e foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna, oltre al fatto di essere questo decreto approvato dall'altro ramo del Parlamento, hanno indotto la nostra commissione a proporre l'accoglimento completo del decreto stesso, anche da parte del Senato, per accrescere e rafforzare la compagine dell'Amministrazione, cosa che s'impone allo stato totalitario che oggi si forma sempre più saldo ed efficace.

Il Ministero dell'agricoltura e foreste assume le funzioni del Segretariato nazionale per la montagna, s'incammina perciò a completare le proprie compagini. Ma, eccellentissimo signor Ministro, gioverà che la vostra parola venga ad assicurare il Senato che l'ancora giovane Milizia forestale sia preparata a compiere, ed efficacemente sappia compiere, tutte le funzioni che per un lungo periodo di tempo hanno esercitato gli organi del Segretariato nazionale della montagna; gioverà ancora un'altra assicurazione al Senato per tranquillizzare molti cittadini, massime delle zone montuose dell'Italia, che sono molte, e che cioè l'E. V.

con quel senso di umanità che ha informato tutta la sua vita, specialmente dedicata alla fraternità umana, voglia pensare e provvedere ai molti egregi uomini che hanno servito con efficacia nobile di passione la loro funzione a pro della montagna e che ora con rammarico scenderanno da quei monti, che sognarono di vedere redenti dalle piaghe del passato e del presente.

Chiedo per essi tutti conforto morale ed, in qualche caso, anche quelle provvidenze che l'onesto Stato italiano ha sempre concesso a chi ha lavorato con passione e con fede per la Patria. (*Vive approvazioni*).

ROSSONI, *Ministro per l'agricoltura e per le foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e le foreste*.

Il provvedimento sottoposto alla vostra approvazione, onorevoli Senatori, si basa sui criteri fondamentali dell'organizzazione statale propugnata dal Fascismo. I compiti del Segretariato della montagna erano troppo generici ed insufficienti. Il Segretariato per la montagna faceva degli studi e dei progetti; la montagna, invece, ha oggi bisogno di essere tutelata praticamente, organicamente. D'altra parte fino a ieri il Ministero di agricoltura non aveva rappresentanze dirette in provincia, perchè le stesse Cattedre ambulanti di agricoltura avevano un tenue collegamento col centro. Ora invece gli Ispettorati provinciali sono in fondo il governo agricolo della provincia e impernano la loro attività nelle organizzazioni tecniche e sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tutte le attività agricole debbono far capo all'Ispettorato provinciale. Quindi molteplici forme di attività devono esplicarsi in modo diverso che nel passato.

Per la montagna abbiamo ora la Milizia forestale che è in grado di rispondere a tutte le funzioni che erano attribuite al Segretariato della montagna.

Debbo precisare che la Milizia forestale non costituisce soltanto la guardia del patrimonio forestale, ma è anche un corpo tecnico di primissimo ordine.

Assicuro dunque il senatore Taramelli e il Senato che la montagna sarà curata e tutti i problemi ad essa inerenti saranno studiati attentamente anche per l'avvenire.

Quanto al personale che ha lavorato per il Segretariato della montagna sarà tenuto presente per la migliore utilizzazione possibile.

Ad esso va il nostro elogio per l'opera compiuta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le funzioni attribuite al Segretariato nazionale per la montagna dall'articolo 2 lettere a) e b) del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679,

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1936

convertito nella legge 25 marzo 1935, n. 353; sono concentrate nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che, per quanto riguarda i miglioramenti di pascoli montani, le esercita a mezzo della Milizia nazionale forestale.

Il Segretariato è posto in liquidazione.

Alla liquidazione si provvede a mezzo di un Commissario liquidatore, da nominarsi dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

La liquidazione si svolge sotto il controllo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, a cui spetta anche di stabilire il termine entro il quale deve essere compiuta. Il conto finale della liquidazione è presentato per l'approvazione al Ministro dell'agricoltura e delle foreste, che vi provvede di concerto col Ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 2.

A fronteggiare il passivo dell'ente sono destinati, oltre che il fondo attualmente disponibile, i contributi dello Stato e degli altri enti ammessi a far parte del Consorzio per il Segretariato della montagna.

I contributi dello Stato cesseranno con la chiusura dell'esercizio 1936-37; quelli dei Consigli provinciali dell'economia corporativa e degli altri enti anzidetti con il compimento dell'anno solare 1936.

(Approvato).

Art. 3.

Il Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale ha facoltà di provvedere, con i propri tecnici, alla progettazione, direzione e sorveglianza dei lavori di miglioramento fondiario ricadenti in zone da considerare montane ai termini dell'ultimo comma dell'articolo 43 del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215, quando ne sia fatta richiesta dagli interessati e questi dimostrino di poter finanziare le opere.

In tal caso, al momento dell'assegnazione del sussidio alle opere, il Sottosegretariato determina la spesa totale sostenuta per i titoli anzidetti e la detrae dall'ammontare del sussidio concedibile.

(Approvato).

Art. 4.

La spesa autorizzata dall'articolo 22 del Regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 679, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è portata, a decorrere dall'esercizio 1937-38, e limitatamente all'annua somma di lire 500.000, in aumento della dotazione dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per sussidi alle opere di miglioramento fondiario, a norma del Regio decreto-legge 13 febbraio 1933, n. 215.

Le eventuali attività residue, dopo chiusa la liquidazione del Segretariato nazionale per la montagna, sono versate in Tesoreria per essere portate in aumento dell'anzidetta dotazione.

(Approvato).

Art. 5.

Alle variazioni di bilancio che si renderanno necessarie in dipendenza della presente legge, provvede il Ministro delle finanze.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

SOLMI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei Deputati:

« Norme per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione ed alle altre giurisdizioni superiori » (1146).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di grazia e giustizia della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente "Opere Laiche Palatine Pugliesi" con sede in Bari » (N. 1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente "Opere Laiche Palatine Pugliesi" con sede in Bari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari » (N. 1060).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari » (N. 1061).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, numero 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento » (N. 1062).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici » (N. 1064).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, numero 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche » (N. 1066).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883, e 5 aprile

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1936

1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2355, relativo all'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie » (N. 1074).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Discussioni. f. 286.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Camerini, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casoli, Cassis, Castelli, Cattellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Caviglia, Celesia, Centurione Scotto, Chersi Innocente, Cian, Cimati, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Ancora, Danza, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Vico, Dudan.

Etna.

Facchinetti, Farina, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Mambretti, Mango, Manzoni, Marescalchi Gravina, Marozzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Orsi, Ovio.

Padiglione, Pais, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Pujia.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Francesco, Rota Giuseppe, Russo.

Salucci, Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scaloni, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Silj, Sirianni, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Thaon di Revel dott. Paolo, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torlonia, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vicini Antonio, Vigliani, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni per l'esercizio finanziario, dal 1° luglio 1936 al 30 giugno 1937 (1128):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2111, relativo alla estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti di caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra (940):

Senatori votanti	190
Favorevoli	186
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2491, contenente nuove norme per l'industria zolfifera nazionale (964):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 278, recante disposizioni per la disciplina della produzione e della utilizzazione dell'essenza di bergamotto (969-B):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Norme sulle promozioni del personale dei cantonieri delle strade statali (1035):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2171, che porta modificazioni ed aggiunte alla legge 7 giugno 1934-XII, n. 899, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito (1043):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Concentramento nel Ministero dell'Agricoltura e delle foreste delle funzioni del Segretariato nazionale per la montagna (1052):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 359, riguardante l'istituzione dell'Ente « Opere Laiche Palatine Pugliesi » con sede in Bari (1053):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, contenente norme per la disciplina dei consumi di prodotti alimentari (1060):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, concernente l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari (1061):

Senatori votanti	190
Favorevoli	185
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il Regio decreto-legge 3 marzo 1934-XII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento (1062):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1^a SESSIONE 1934-36 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 31 MARZO 1936

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 ottobre 1935-XIII, n. 2472, relativo alla organizzazione provinciale ed alla coordinazione nazionale dei servizi pompieristici (1064):

Senatori votanti	190
Favorevoli	187
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2353, concernente l'abbuono a favore delle Casse di risparmio di Bolzano e di Brunico delle anticipazioni statali, coi relativi interessi, corrisposte in applicazione dei Regi decreti-legge 9 dicembre 1920, n. 1883 e 5 aprile 1935, n. 491, per i deficit di conversione delle valute austro-ungariche (1066):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 dicembre 1935-XIV, n. 2473, riguardante l'autorizzazione all'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato ad investire fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a cooperative edili ferroviarie (1074):

Senatori votanti	190
Favorevoli	188
Contrari	2

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale » (N. 1075).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri » (N. 1079).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, che reca modificazioni al Regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono » (N. 1082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di corpo d'armata, comandante designato d'Armata Emilio De Bono ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a Sua Eccellenza il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva » (N. 1093).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere » (N. 1097).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere ».

Prima di dar lettura del disegno di legge, debbo far notare al Senato che è stato proposto un emendamento dalla Commissione per la conversione dei decreti-legge. L'emendamento è stato accettato dal Governo. Ma a mia volta vorrei proporre che nel corsivo che indica l'emendamento siano tolte le parole « del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237 » che rappresentano un puro pleonaso.

Credo che la Commissione e il Governo non avranno difficoltà in proposito.

BERIO, *relatore*. Convengo pienamente con quanto è stato proposto dall'illustre Presidente, trattandosi di un errore materiale.

COBOLLI-GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Consento all'emendamento proposto da S. E. il Presidente.

PRESIDENTE. Prego allora il senatore segretario Bonardi di dar lettura del disegno di legge nel testo così modificato.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento e il rafforzamento del Corpo Reale delle miniere, con la seguente modificazione:

All'articolo 4 è sostituito il seguente:

Art. 4. — Il Corpo Reale delle miniere provvede:

a) al rilevamento e pubblicazione della carta geologica e mineraria del Regno, ed alla preparazione e pubblicazione dei relativi studi illustrativi;

b) allo studio paleontologico, litologico e chimico del materiale raccolto nei lavori di rilevamento;

c) all'esecuzione delle analisi tecniche occorrenti per il servizio minerario;

d) agli studi ed alle indagini sistematiche, anche di carattere geofisico, per la ricerca di giacimenti minerari nelle zone più indiziate;

e) alla raccolta dei minerali e delle rocce ed al loro coordinamento in collezioni scientifiche;

f) alla consulenza tecnica geo-mineralogica richiesta al Ministero delle corporazioni dalle pubbliche Amministrazioni;

g) alla direzione ed organizzazione delle ricerche e delle lavorazioni minerarie all'estero, per conto dello Stato;

h) alla vigilanza sull'andamento generale della attività mineraria ed alla esecuzione delle relative ispezioni;

i) alla raccolta e predisposizione degli elementi tecnici e statistici sull'industria mineraria;

l) all'applicazione della legge mineraria e delle leggi e dei regolamenti riguardanti la polizia delle cave e delle miniere e la sicurezza del lavoro nelle industrie estrattive.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà stabilita la ripartizione delle attribuzioni suddette fra l'Ispettorato tecnico delle miniere, l'Ufficio geologico e gli Uffici minerari distrettuali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

TARAMELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARAMELLI. Onorevoli Colleghi, l'onorevole Sottosegretario di Stato alle corporazioni ha espresso lode e plauso al personale dell'Ufficio delle Miniere, in modo così chiaro ed eloquente, che mi dispensa dall'elevare la lode che si merita un ufficio che da oltre 70 anni ha bene meritato dal Paese.

Quindi, con soddisfazione di tutti, dovrei tacere. Però mi è caro di fare una viva raccomandazione, suffragandola con un raccontino che non farà male a nessuno.

Due mesi addietro mi trovavo in Sardegna per ragioni di studio. Dopo una lunga giornata di marcia ci trovammo all'albergo di Macomer che è nel centro dell'isola. Quell'albergo è un luogo di riunione piacevole per tutti i visitatori perchè vi si mangia bene e vi si dorme meglio. (*Si ride*).

PRESIDENTE. Veniamo al fatto, onorevole Taramelli.

TARAMELLI. Nella sala erano riuniti tre gruppetti di persone tutte più o meno impolverate ed abbronzate dal sole di Sardegna. Erano un gruppetto di militari, uno di geologi e l'altro pure di ricercatori del sottosuolo minerario.

Alla fine del pranzo, dopo aver demolito una intera porchetta... (*Si ride*).

PRESIDENTE. Non ci attardiamo troppo in questi particolari gastronomici!

TARAMELLI. ... i tre gruppi si avvicinarono e dopo uno scambio di saluti si domandarono reciprocamente che cosa erano venuti a fare in Sardegna. « Noi cerchiamo il tungsteno. Ma anche noi, e cerchiamo pure lo stagno! Stagno? Noi cerchiamo piombo, e bauxite, e piriti cuprifere e grafite e lignite... »

In sostanza si trattava di tre commissioni le quali contemporaneamente viaggiavano in Sardegna al servizio dello Stato, ed una ignorava la esistenza e l'attività dell'altra.

Questo non deve più avvenire, perchè i soldi di Pantalone, oggi, sono contati.

COBOLLI GIGLI, *Ministro dei lavori pubblici*. Ma questo non avviene!

TARAMELLI. Vorrei che fosse come Ella, Eccellenza, afferma! È meglio unificare queste Commissioni e che ognuna, quanto meno, sappia quello che fa l'altra. Nel Vangelo si dice che la mano destra non deve sapere quello che fa la sinistra. Ma in questo caso la mano deve essere una sola, ed è la mano che esegue gli ordini che partono da una testa sola, che è quella del Duce.

In conclusione, raccomando che le commissioni che si mandano a studiare lo stesso argomento lavorino d'accordo per il bene inseparabile del Re e della Patria!

Questa è la raccomandazione che volevo fare. Avrò torto? Non so, ma io ho parlato col cuore, e per dire quello che io credo la verità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società "Adria" in Monfalcone » (N. 1103).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società "Adria" in Monfalcone ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Ministro delle finanze a stipulare una convenzione con la Società « Adria » per l'industria chimica in Monfalcone.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia » (N. 1107).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza » (N. 1108).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, che consente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in " Rendita 5 per cento " i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero » (N. 1116).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in " Rendita 5 per cento " i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in « Rendita 5 per cento » i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna » (Numero 1123).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore di Bologna.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) » (N. 1130).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon).

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania » (N. 1132).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate » (N. 1137).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in

legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi » (N. 1141).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi ».

Prego il senatore segretario Bonardi di darne lettura.

BONARDI, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi.

ALLEGATO. *Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 1936-XIV.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto il Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, e le successive norme esecutive, interpretative ed integrative;

Veduto il Regio decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Veduto il Regio decreto-legge 29 luglio 1925-III, n. 1286;

Veduto il Testo Unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con Regio decreto 5 febbraio 1928-VI, n. 577;

Veduto il Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786;

Veduto il Regio decreto 26 settembre 1935-XIII, n. 1946;

Veduto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al riordinamento dei Regi provveditorati agli studi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — I Provveditorati agli studi hanno sede in ciascun capoluogo di provincia.

Al ruolo del personale dei Regi Provveditorati agli studi approvato con Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, e successive variazioni è sostituito quello annesso al presente decreto firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e da quello per le finanze.

Art. 2. — Il Ministro per l'educazione nazionale può assegnare i posti di provveditore agli studi;

a) ai funzionari del grado immediatamente inferiore dello stesso ruolo, per promozione, in ragione di non più di un terzo dei posti che si rendono vacanti;

b) a persone che a giudizio insindacabile del Ministro abbiano meriti ed attitudini eccezionali in relazione ai compiti della carica e che appartengono a qualsiasi ruolo di gruppo A della educazione nazionale o siano estranei all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3. — Il Ministro può trasferire i provveditori agli studi al ruolo dei presidi di prima categoria dei Regi istituti d'istruzione media.

Ai provveditori agli studi di prima classe che siano trasferiti a norma del comma precedente è fatto il trattamento previsto dal terz'ultimo comma dell'articolo 4 e dell'ultimo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395.

Il Ministro può inoltre trasferire i provveditori agli studi in qualsiasi ruolo di gruppo A della educazione nazionale ed a posti di egual grado.

Art. 4. — Le disposizioni di cui agli articoli 52, 53 e 54 del regolamento approvato con Regio decreto 27 novembre 1924-III, n. 2367, si applicano anche quando il Ministro ritenga di affidare a presidi e professori degli istituti di istruzione media incarichi da svolgere presso un Regio Provveditorato agli studi.

Art. 5. — Ciascuna provincia è tenuta a fornire i locali e l'arredamento per il Provveditorato agli studi.

Art. 6. — Il Ministro per l'educazione nazionale è autorizzato a mettere a concorso, nei modi indicati nei seguenti comma, tutti i posti disponibili nei gradi iniziali delle singole carriere all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, tenuto conto anche delle vacanze esistenti nei gradi superiori fino al settimo incluso.

Per due terzi dei posti saranno banditi pubblici concorsi, a norma delle disposizioni vigenti.

Per un terzo dei posti saranno banditi speciali concorsi riservati senza limite di età, al personale di ruolo o comunque non di ruolo in servizio, alla data del presente decreto, in qualsiasi Amministrazione dello Stato, escluso, per i gruppi *A* e *B*, il personale salariato.

Al concorso per il gruppo *A* potranno partecipare coloro che siano in possesso del prescritto titolo di studio: al concorso per il gruppo *B* coloro che siano provvisti di uno dei titoli di cui all'articolo 16, lettera *b*), del Regio decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, al concorso per il gruppo *C*, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione del Ministero dell'educazione nazionale, coloro che, alla data del presente decreto, disimpegnino mansioni proprie del gruppo stesso. Il personale di ruolo potrà partecipare al concorso soltanto per il gruppo immediatamente superiore a quello a cui appartiene.

I concorsi a posti di subalterno saranno per titoli, gli altri saranno per esami. Le modalità dei concorsi saranno stabilite dal Ministro nel relativo bando.

Coloro che otterranno la nomina saranno esonerati dal periodo di prova.

I posti che non saranno eventualmente coperti

in seguito ai concorsi speciali saranno portati in aumento ai posti messi a concorso pubblico.

Art. 7. — Sono abrogati gli articoli 10 e 14 del Regio decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786.

Il presente decreto entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

I Provveditorati agli studi di nuova istituzione funzioneranno dal 1° luglio 1936-XIV.

Art. 8. — Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 marzo 1936-XIV.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON
— THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI

CARRIERA AMMINISTRATIVA (GRUPPO A).		Posti
Grado		
5°	Provveditore agli studi di 1ª classe	15
6°	Provveditore agli studi di 2ª classe	79
7°	Segretari capi di 1ª classe	20
8°	Segretari capi di 2ª classe	32
9°	Primi segretari	48
10°	Segretari	100
11°	Vice segretari	
		294
		==

CARRIERA DI RAGIONERIA (GRUPPO B).		Posti
Grado		
7°	Ragionieri capi di 1ª classe	21
8°	Ragionieri capi di 2ª classe	34
9°	Primi ragionieri	51
10°	Ragionieri	104
11°	Vice ragionieri	
		210
		==

CARRIERA D'ORDINE.		
9°	Archivisti capi	38
10°	Primi archivisti	62
11°	Archivisti	130
12°	Applicati	240
13°	Alunni d'ordine	100
		570
		==

PERSONALE SUBALTERNO.		
Uscieri capi		50
Uscieri		90
Inservienti		130
		270
		==

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

DE VECCHI DI VAL CISMON.

Il Ministro per le finanze:

THAON DI REVEL.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CREVARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO. Data l'ora tarda non intendo fare un discorso. Voglio solo tributare qui, nel Senato, una sincera lode al Ministro per questo disegno di legge che rappresenta il trionfo del buon senso amministrativo, pedagogico e politico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Per il trionfo dell'Italia Fascista.

PRESIDENTE. Il Senato sospende le sue discussioni, mentre nuove giornate di grandezza si annunziano per la Patria. L'ala della vittoria guida le armi italiane verso le mètte prescritte, propiziando le sorti della Nazione di fronte a tutte le avversità che essa dovrà e saprà superare perchè sia fatta giustizia al suo diritto e al suo sacrificio. (*Applausi vivissimi*).

Innalziamo il nostro pensiero di illimitata devozione a Sua Maestà il Re, che impersona le glorie del passato e la fede chiaroveggente nell'avvenire. (*Applausi vivissimi e generali. Si grida: Viva il Re!*).

Rinnoviamo i voti della nostra indefettibile fedeltà al Capo che ha creato questa unità spirituale, questa potenza guerriera del popolo, schiudendogli le vie di una nuova storia. (*Applausi vivissimi e generali*).

Inchiniamoci reverenti dinnanzi alla luce immortale dei Caduti per l'Italia. (*Applausi*).

Salutiamo, con tutto il fiero e appassionato entusiasmo che palpita dalle nostre anime, i combattenti dell'Africa Orientale, condottieri e gregari, ricordando con particolare affetto coloro che il Senato si onora di annoverare fra i suoi componenti, i Principi Sabaudi, i Marescialli d'Italia De Bono e Badoglio, e, nella schiera dei veterani che hanno voluto e potuto riprendere i loro gradi in mezzo alle truppe operanti, degno di specialissima menzione, il nostro caro e valoroso camerata Giacomo Suardo, oggi come sempre, dal primo giorno delle ostilità, su la linea del fuoco alla testa del suo reparto. (*Applausi*).

A tutti conceda Iddio di godere del totale trionfo dell'Italia fascista. (*Applausi vivissimi e generali*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

I senatori segretari fanno la numerazione dei voti.

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Acquarone, Aldi Mai, Amantea, Andreoni, Anselmi, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Baldi Papini, Barcellona, Barzilai, Bazan, Belfanti, Belluzzo, Bennicelli, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bocciardo, Bodrero, Bonardi, Boncompagni Ludovisi, Bongiovanni, Broglia, Brusati, Burzagli.

Caccianiga, Cagnetta, Calisse, Campolongo, Canevari, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Cattaneo della Volta, Caviglia, Cesesia, Centurione Scotti, Chersi Innocente, Cian, Cimati, Cini, Concini, Contarini, Conti Sinibaldi, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

Da Como, Dallolio, D'Ancora, De Bono, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Di Frassineto, Di Frasso.

Etna.

Facchinetti, Falck, Fedele, Ferrari, Flora, Foschini, Fraschetti.

Gallarati Scotti, Gallenga, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano, Giuliano, Giuria, Giusti del Giardino, Gonzaga, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi.

Imperiali.

Josa.

Krekich.

Lanza di Scalea, Leicht, Levi, Libertini Pasquale, Longhi.

Mambretti, Mango, Manzoni, Marescalchi Gravina, Marózzi, Marracino, Martin-Franklin, Mattioli Pasqualini, Mayer, Mazzoccolo, Mazzucco, Miliani, Millosevich, Montefinale, Moresco, Morpurgo, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Nuvoioni.

Orsi, Ovio.

Padiglione, Passerini Angelo, Peglion, Perris, Petrone, Pironti, Pitacco, Porro Carlo.

Raineri, Rava, Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rota Giuseppe, Russo.

Salvago Raggi, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Sechi, Seristori, Silj, Solari, Soler, Spiller, Strampelli.

Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Todaro, Tofani, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre.

Vaccari, Valagussa, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 36, contenente agevolazioni agli studenti universitari militari in Africa Orientale (1075):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2264, recante modificazioni al regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza circa la durata dei corsi per allievi guardie ed allievi vice-brigadieri (1079):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1936-XIV, n. 193, che conferisce il grado di Maresciallo d'Italia a S. E. il generale di Corpo d'Armata, comandante designato d'Armata, Emilio De Bono (1082):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 395, che istituisce la ferma unica di leva (1093):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1936-XIV, n. 237, concernente il riordinamento ed il rafforzamento del Corpo Reale delle Miniere (1097-A):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 263, che autorizza il Mini-

stero delle finanze a stipulare una convenzione con la Società «Adria» in Monfalcone (1103):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 267, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita corrisposta sui carburanti consumati per viaggi con torpedone dall'estero in Italia (1107):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 266, concernente il rimborso parziale della tassa di vendita gravante sulla benzina consumata dalle autovetture di noleggio da piazza (1108):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 314, concernente la facoltà di commutare in «Rendita 5 per cento» i Buoni del Tesoro novennali 5 per cento, serie speciale 1944, avuti in cambio di titoli esteri o di titoli italiani emessi all'estero (1116):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 321, con il quale sono state dettate norme per le espropriazioni occorrenti per l'attuazione, in alcune località, del piano regolatore della città di Bologna (1123):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 17 febbraio 1936-XIV, n. 323, riflettente la riscossione dell'imposta sulla fabbricazione delle fibre tessili artificiali (rayon) (1130):

Senatori votanti	172
Favorevoli	168
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 339, concernente la proroga delle esenzioni fiscali a favore della Società per lo sviluppo economico dell'Albania (1132):

Senatori votanti	172
Favorevoli	167
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1936-XIV, n. 370, che stabilisce il trattamento economico e di quiescenza del personale delle unità di Milizie DICAT e da COS mobilitate (1137):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 marzo 1936-XIV, n. 400, relativo al riordinamento dei Regi Provveditorati agli studi (1141):

Senatori votanti	172
Favorevoli	169
Contrari	3

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Foschini, Cozza, Cattaneo Giovanni e De Michelis a presentare alcune relazioni.

FOSCHINI. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 388, che porta modifiche alle disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina (1076).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 febbraio 1936-XIV, n. 393, riguardante l'istituzione di Comandi di settore marittimo (1077).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2370, relativo alla

sospensione della Scuola di comando per i tenenti di vascello (1080).

COZZA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1936-XIV, n. 345, con il quale sono state dettate norme per il piano regolatore del quartiere di Santa Croce di Firenze (1134).

CATTANEO GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 222, col quale è stato approvato l'atto aggiuntivo 14 dicembre 1935 per la trasformazione del sistema di trazione sulla ferrovia Circumetnea concessa all'industria privata (1086).

DE MICHELIS. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1941, relativo all'aumento di alcuni diritti da riscuotere dai Regi uffici diplomatici e consolari all'estero (1001).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 ottobre 1935-XIV, n. 1942, relativo all'aumento di dodici posti nel ruolo organico del personale diplomatico-consolare (1002).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Foschini, Cozza, Cattaneo Giovanni e De Michelis della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Convocazione a domicilio.

PRESIDENTE. Avendo esaurito l'ordine del giorno, il Senato sospende i suoi lavori. Sarà convocato a domicilio.

I Senatori salutano il Presidente con vivi applausi.

La seduta è tolta (ore 18,40).

Prof. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti